



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo Statale "Via Carotenuto 30"
Via Mario Carotenuto, 30 - 00125 Roma – Distretto XXI
Tel./fax 065258824; codice meccanografico RMIC8CZ006; C.F. 97664140585
e-mail: rmic8cz006@istruzione.it – rmic8cz006@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER LE VISITE GUIDATE, I VIAGGI D'ISTRUZIONE E I CAMPI SCUOLA

(delibera del Consiglio d'istituto del 05/02/2015)

ART. 1 PREMESSA

Le visite guidate ed i viaggi d'istruzione, in quanto concorrono alla realizzazione degli obiettivi didattici e formativi (attivazione di processi di socializzazione, arricchimento cognitivo e formativo), richiedono l'esplicitazione delle finalità, che devono integrarsi con quelle della tradizionale attività scolastica progettate nel P.O.F. Quindi, al pari di qualsiasi altro progetto, nella fase di realizzazione si prevedono la programmazione, il monitoraggio e la valutazione, sia dell'elemento progettuale didattico che di quello organizzativo ed amministrativo contabile.

ART. 2 TIPOLOGIE DI VISITE

Le visite guidate ed i viaggi d'istruzione si articolano nelle seguenti tipologie:

- **VIAGGI D'ISTRUZIONE:** hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti paesaggistici, monumentali, culturali, ovvero di partecipazione a manifestazioni o concorsi di tipo culturale;
- **VISITE GUIDATE:** si effettuano nell'arco di una sola giornata, presso monumenti, musei, località di interesse storico-artistico, complessi aziendali, ecc;
- **VIAGGI CONNESSI CON ATTIVITÀ SPORTIVE:** comprendono viaggi finalizzati sia ad attività sportive agonistiche sia ad attività sportive genericamente intese (settimana bianca, ecc.);
- **CAMPI SCUOLA:** comprendono attività con finalità d'informazione generalizzata su argomenti di carattere geografico, economico, artistico, trattati nelle materie curriculari.

ART. 3 MODALITÀ, TEMPI E DESTINATARI DELLE VISITE DIDATTICHE E DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE

Le visite possono svolgersi con durata variabile dalla mezza giornata all'intera giornata, in media una al mese.

Per i viaggi di più giorni si stabilisce il limite di sei giorni nel corso dell'a.s.

Il periodo utile per effettuare uscite intercorre dal momento dell'approvazione del P.O.F. e dello svolgimento delle pratiche necessarie, fino a trenta giorni prima del termine dell'a.s., ad eccezione delle visite che richiedano particolari condizioni ambientali e/o climatiche per il loro proficuo svolgimento. È fatto, comunque, divieto di effettuare viaggi e visite in coincidenza di particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, ricevimenti dei genitori, ecc.).

Per il trasporto le classi potranno avvalersi di mezzi pubblici o privati, o potranno raggiungere a piedi le destinazioni prescelte.

Tutte le classi della scuola primaria, a partire dalla classe prima, potranno effettuare, per ogni anno scolastico, viaggi d'istruzione di più giorni in ambito nazionale o in paesi comunitari, fino ad un massimo di cinque notti.

Le classi della scuola secondaria di primo grado potranno effettuare viaggi d'istruzione fino ad un massimo di cinque notti, sul territorio nazionale, in paesi comunitari od extracomunitari.

Il viaggio d'istruzione di più giorni, per tutti gli ordini di scuola, dovrà essere concordato e condiviso con le famiglie.

Il coinvolgimento della totalità degli alunni, o almeno della gran parte di essi, è condizione necessaria per realizzare visite con valenza didattica. Si stabilisce, perciò, che il numero minimo di allievi partecipanti ad una visita d'istruzione non sia inferiore ai 2/3 del totale, con una tolleranza di due unità in meno, qualora non

sia raggiunta la soglia. A tale soglia sarà fatta eccezione solo per i viaggi connessi con attività sportive agonistiche nell'ambito dei Giochi della Gioventù, con gara finale; ai viaggi connessi con attività sportive, della durata massima di sei giorni, possono partecipare gli alunni di tutte le classi. Gli alunni non partecipanti all'uscita saranno inseriti in classi parallele e/o potranno partecipare ad altre attività, compatibilmente con il personale a disposizione.

ART. 4 ORGANI COMPETENTI

I viaggi d'istruzione sono rimessi all'autonomia decisionale degli Organi Collegiali della scuola:

- il Consiglio d'Istituto predisporre ed approva il Regolamento generale;
- il Collegio dei Docenti, nel rispetto del Regolamento, definisce gli orientamenti per la programmazione annuale;
- in sede di Consiglio di Classe o di Interclasse viene presentato il programma delle visite e dei viaggi d'istruzione. Il Consiglio di Classe o di Interclasse elabora i progetti, indica il docente responsabile e propone i docenti accompagnatori;
- il Dirigente Scolastico approva in via definitiva i progetti, designa i docenti accompagnatori, dà esecuzione alle procedure organizzative.

Per tutti i viaggi con pernottamento, le richieste andranno presentate entro la data comunicata ogni anno dal Dirigente Scolastico, tramite circolare.

Le domande relative a visite guidate, da svolgersi nell'orario scolastico, dovranno essere presentate all'Ufficio di presidenza almeno venticinque giorni prima della data di effettuazione, salva la possibilità di valutare di volta in volta la fattibilità di singole uscite giornaliere realizzabili con una tempistica abbreviata.

Tutte le richieste dovranno contenere indicazioni per la predisposizione, da parte dell'ufficio di segreteria, della documentazione necessaria per usufruire di sconti od ingressi gratuiti.

ART. 5 DOCENTI ACCOMPAGNATORI

Essi dovranno essere individuati tra i docenti appartenenti alla classe frequentata dagli alunni e, nel caso di comprovate necessità, anche fra i docenti delle altre classi; per ogni uscita deve essere previsto un docente supplente.

Per i viaggi all'estero si dovrà curare che almeno uno degli accompagnatori dichiarati di possedere una discreta conoscenza della lingua del paese da visitare.

Nella programmazione dei viaggi dovrà essere prevista la presenza di un accompagnatore ogni 15 alunni e, nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili, di un altro accompagnatore (possibilmente il docente di sostegno) ogni uno o due alunni diversamente abili secondo la gravità.

Dovrà essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere in linea di massima che lo stesso docente partecipi a più iniziative nello stesso a.s. In caso di contenzioso sulla scelta del docente accompagnatore, la decisione finale spetterà al Collegio docenti.

I docenti accompagnatori, a viaggio concluso, dovranno presentare entro una settimana una relazione scritta all'Ufficio di presidenza. Essi saranno, inoltre, tenuti ad informare gli Organi Collegiali ed il dirigente scolastico, per gli interventi del caso, degli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.

ART. 6 ASPETTI FINANZIARI

Vista l'esiguità del bilancio scolastico e l'impossibilità di erogare sussidi agli alunni, le spese per le visite d'istruzione saranno sostenute dalle famiglie, salvo eventuale contributo di sponsor.

Calcolato l'importo totale di una visita, sarà comunicato alle famiglie il costo massimo (previsto sulla base di 2/3 partecipanti – 2 unità) e il costo minimo (calcolato sulla base della totalità degli alunni partecipanti). La famiglia, a titolo di adesione, verserà una cifra pari al 50% del costo minimo, somma atta ad accertare l'effettiva volontà di partecipazione.

Conosciuto il numero degli aderenti, sarà comunicato l'importo esatto (che comunque non potrà essere superiore a quello massimo precedentemente indicato) e la famiglia verserà il saldo.

Le somme versate non saranno restituibili, salvo casi documentati di effettiva impossibilità alla partecipazione, che saranno gestiti dall'Amministrazione compatibilmente con le coperture assicurative e gli accordi presi con l'agenzia incaricata dell'organizzazione del viaggio.

ART. 7 SCELTA DEL MEZZO DI TRASPORTO, DELL'AGENZIA DI VIAGGI E DELLA DITTA DI TRASPORTI

Nella scelta dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti dovranno essere osservate le norme sull'attività negoziale previste dal D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8 ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

Tutti i partecipanti a viaggi o visite devono essere garantiti da polizza di assicurazione contro gli infortuni. Saranno esclusi dai viaggi e visite gli alunni che non risultino assicurati, tramite scuola o a titolo personale, per la responsabilità civile.

ART. 9 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I Consigli di Classe, estesi alla componente genitori, potranno stabilire di non far partecipare alunni per seri motivi, comprovati da una dettagliata relazione.

I Consigli di Classe, estesi alla componente genitori, nel rispetto dell'art. 2 del Regolamento interno del Consiglio d'Istituto, potranno decidere di prendere provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni che nel corso delle visite o dei viaggi d'istruzione si siano comportati in modo scorretto.

ART. 10 CENNI RIEPILOGATIVI SULLA DOCUMENTAZIONE

- Elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi d'appartenenza;
- Dichiarazione di consenso della famiglia;
- Elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte dell'obbligo di vigilanza;
- Dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa.

Il presente regolamento integra il Regolamento interno.